



SCHEMA DI CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE DAL 01/03/2019 AL 29/02/2020

tra

Roma Capitale – _____ – Direzione Protezione Civile, in seguito denominata “Direzione Protezione Civile”, con sede in Piazza di Porta Metronia, n° 2 - 00183 - Roma, nella persona del _____, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la medesima sede

e

le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile regolarmente iscritte nell’Elenco Territoriale della Regione Lazio, nella persona dei singoli Legali Rappresentanti, con gli importi a fianco di ciascuna indicati, come di seguito riportato:

VISTO

- Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che all’art. 2, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 che all’art. 1 definisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile come di seguito: “Il Servizio nazionale della protezione civile è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”;
- Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 che all’art. 6 stabilisce che i Sindaci, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;
- Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 che all’art. 6 consente ai cittadini di concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore;
- la legge della Regione Lazio n. 2 del 26.02.2014 che disciplina l’organizzazione e l’impiego del Volontariato di Protezione Civile;

- il Decreto Legislativo n.112 del 31.03.1998 all'art.108 lettera c, comma 6 che attribuisce ai Comuni le funzioni relative "all'utilizzo del volontariato di Protezione Civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali";
- la Deliberazione G.C. n. 1099 ss.mm.ii. del 14.05.1999, con la quale Roma Capitale, in conformità alle norme su richiamate ha, tra l'altro, stabilito un modello organizzativo coordinato di protezione civile comunale, definito le linee guida per le attività di previsione, prevenzione e pianificazione, nonché i compiti ed i rapporti funzionali ed operativi delle strutture comunali di Protezione Civile Roma Capitale, ivi compresi i Municipi e le Organizzazioni di Volontariato in situazioni di emergenza;
- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, che all'art 56, consente alle Amministrazioni Pubbliche di sottoscrivere Convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività di interesse generale con le Organizzazioni di Volontariato, prevedendo per tali Convenzioni esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- la Deliberazione G.C.S. n. 19 del 04.04.2008, con la quale Roma Capitale, in conformità alle norme su richiamate, ha approvato il Piano Generale di Emergenza di Protezione Civile – scenari di rischio predefiniti e procedure per l'attivazione e l'intervento della Protezione Civile Roma Capitale e delle Strutture Operative Comunali e di Supporto – in applicazione della Deliberazione G.C. n. 1099/99 e dell'Ordinanza P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.11.2012 recante "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato all'attività di protezione civile";
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.11.2012 recante "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato all'attività di protezione civile";

CONSIDERATO CHE

- la Direzione Protezione Civile intende sostenere un'adeguata partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di protezione civile, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente al fine di garantire la necessaria, costante e coordinata funzionalità organizzativa e operativa del Volontariato;
- con D.D. n° ___ del ___ è stato approvato l'Avviso Pubblico, "Selezione di Organizzazioni di Volontariato finalizzata alla stipula di una Convenzione per la collaborazione nelle attività di protezione civile – anno 2019/2020";
- con D.D. n° ___ del ___ è stata approvata la relativa graduatoria finalizzata alla stipula di una Convenzione per la collaborazione nelle attività di protezione civile – anno 2019/2020";
- l'Organizzazione, di seguito denominata O.d.V. accetta di collaborare con la Direzione Protezione Civile, al fine di concorrere ad una fattiva crescita civica e sociale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Attività e durata

La Direzione Protezione Civile si avvarrà della collaborazione dell'O.d.V. per lo svolgimento delle seguenti attività:

- assistenza ed informazione alla popolazione, in casi di eventi programmati o situazioni di emergenza;
- monitoraggio del territorio, in casi di emergenza o situazioni di preallarme ed allarme.



- interventi specializzati: “specializzazione Idraulica”, “specializzazione Alluvionale e soccorso in superficie”, “specializzazione Soccorso in acque interne”, “specializzazione Neve”, “specializzazione Radio comunicazioni”, “specializzazione Cinofila”, “specializzazione Psicologica”, “specializzazione Sanitaria”;
- Campagna Antincendio 2019: l’O.d.V. effettua l’attività di monitoraggio del territorio finalizzata all’avvistamento di incendi e focolai con una squadra composta di n° 2 volontari operativi, oppure, con una squadra di n°3 volontari – debitamente formati, equipaggiati ed in regola con le visite mediche - con modulo antincendio, in grado di procedere con tempestività allo spegnimento, previa attivazione all’intervento, garantendo la turnazione settimanale scelta per tutto l’arco temporale della stessa:

Turnazione

LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA

LEGENDA: H6M si intende il turno dalle ore 08:00 alle ore 14:00
 H6P si intende il turno dalle ore 14:00 alle ore 20:00
 H12 si intende il turno dalle ore 08:00 alle ore 20:00

- recupero api e soppressione imenotteri aculeati; l’O.d.V. effettua la rimozione delle api e la soppressione di imenotteri aculeati da aree e Strutture Pubbliche del territorio di Roma Capitale. Per tali interventi l’O.d.V. si impegna a garantire che le api recuperate, previo un periodo di quarantena presso una struttura adeguata, vengano collocate in arnie a norma di legge; si impegna altresì a dotarsi di tutti d.p.i. specifici per la tipologia di intervento e delle attrezzature necessarie, anche utilizzando strumenti per raggiungere le diverse quote d’altezza;
- ricerca persone scomparse. l’O.d.V. effettua tale attività con la disponibilità di almeno una unità cinofila (squadra composta da conduttore e cane), con brevetto, secondo le linee guida E.N.C.I., e riconoscimento presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; e/o con almeno una squadra di n. 3 volontari con formazione specifica e relative attrezzature

La presente Convenzione avrà la durata dal **1 marzo 2019 al 29 febbraio 2020**, potrà essere modificata, prorogata o integrata per concorde volontà delle parti e dovrà essere sottoscritta entro e non oltre il termine del **28.02.2018** a pena di esclusione.

Art. 2 – Modalità di svolgimento delle attività

L’attività dell’O.d.V. non deve configurarsi come sostitutiva di quella del personale di Roma Capitale, né sarà stabilito alcun rapporto di dipendenza con i volontari.

L’attività di volontariato deve intendersi prestata da ciascun volontario in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini solidaristici per l’O.d.V. alla quale è iscritto.

L’O.d.V. metterà a disposizione della Direzione Protezione Civile. i volontari e le attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività di cui all’art. 1, secondo le proprie disponibilità e capacità operative dichiarate.

In nessun caso i volontari dell’O.d.V. potranno svolgere compiti di ordine pubblico e sicurezza (nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. DPC/CG 0018461 del 2009) né espletare servizi di polizia stradale (“Nuovo Codice della Strada” D.Lgs n°285 del 30/04/1992 e successive modificazioni, art. 12).

Art. 3 – Procedure di svolgimento delle attività

Le attività previste e gli impegni che scaturiscono dalla presente Convenzione dovranno essere svolte nell'osservanza della vigente normativa e nel rispetto della disponibilità dichiarata dall'O.d.V. che dovrà attenersi, per lo svolgimento delle attività di protezione civile, esclusivamente al coordinamento della Direzione Protezione Civile.

L'O.d.V. che si trovi sul luogo di un'emergenza di protezione civile nel territorio di Roma Capitale, qualora impossibilitata ad avvisare l'Autorità Pubblica e per la salvaguardia della pubblica incolumità può, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., intervenire per affrontare l'emergenza stessa, fermo restando l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Direzione Protezione Civile ed alle altre Istituzioni e Strutture competenti.

In caso di partecipazione ad interventi emergenziali al di fuori del territorio di Roma Capitale, l'O.d.V. dovrà assicurare comunque la propria partecipazione al sistema comunale di protezione civile.

Art. 4 – Impegni dell'O.d.V.

Impegni generali

L'O.d.V. si impegna a:

- fornire la propria collaborazione alla Direzione Protezione Civile;
- attivarsi tempestivamente per i servizi richiesti nei siti assegnati;
- non abbandonare la sede delle operazioni, senza averne data preventiva comunicazione alla Direzione Protezione Civile;
- comunicare alla Direzione Protezione Civile l'eventuale esigenza di interrompere le attività;
- mantenere i volontari operativi assicurati in numero non inferiore a 15 per tutta la durata della Convenzione; ogni volontario può prestare il proprio servizio in qualità di operativo presso una sola organizzazione di volontariato in Convenzione con la Protezione Civile di Roma Capitale;
- non utilizzare "fratini" e simboli distintivi della Protezione Civile di Roma Capitale in attività non esplicitamente autorizzate dalla Direzione Protezione Civile;
- produrre, a richiesta della Direzione Protezione Civile documenti, relazioni, certificazioni, ecc...
- portare in visione, a richiesta della Direzione Protezione Civile il Registro dei Soci.

Assicurazione - D.P.I. - Visite mediche - Formazione

L'O.d.V. si impegna a:

- garantire che i propri volontari che intervengono nelle attività operative, anche in situazioni di crisi e di emergenza, abbiano:
 - l'assicurazione contro gli infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi;
 - l'idoneo equipaggiamento individuale (D.P.I.), conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e dalle disposizioni specificamente vigenti per il volontariato di protezione civile;
 - le visite mediche, conformemente a quanto previsto dalle vigenti normative;

- la formazione prevista dalla normativa vigente in ragione delle attività di protezione civile da svolgere;
 - la maggiore età.
- produrre, a richiesta della Direzione Protezione Civile:
- copia della documentazione attestante l'assicurazione dei volontari operativi.

Automezzi e attrezzature

L' O.d.V. si impegna a:

- assicurare che gli automezzi e le attrezzature, messi a disposizione per le attività, siano:
- esclusivamente di proprietà dell'O.d.V. o concessi in comodato d'uso gratuito da Enti ed Istituzioni oppure da Coordinamento/Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile;
 - omologati per l'uso previsto negli interventi a cui sono destinati;
 - conformi alle disposizioni che regolano la circolazione;
 - revisionati dai competenti Uffici della Motorizzazione;
 - provvisti di specifica polizza assicurativa in corso di validità.
- produrre, a richiesta della Direzione Protezione Civile:
- copia del libretto di circolazione e della polizza assicurativa;
 - documentazione fotografica, comprovante lo stato del mezzo e l'allestimento, riportante il logo e la dicitura "Protezione Civile".

La Direzione Protezione Civile declina ogni responsabilità derivante dall'inosservanza degli impegni suddetti.

Art. 5 – Impegni della Direzione Protezione Civile

La Direzione Protezione Civile si impegna ad erogare all' O.d.V., per le attivazioni dei presidi di Protezioni Civile, che si renderanno necessarie nell'espletamento delle finalità di cui alla presente Convenzione, nel periodo indicato all'art.1, così come previsto dall'art.5 della Legge Quadro n. 266 dell'11.08.1991 e s.m.i., un importo massimo di €.....(Euro/00), ripartito come segue:

- fino 4/12 della somma dovuta per le attività relative al periodo "01 marzo - 30 maggio 2019"; la notula di richiesta rimborso deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2018, secondo le modalità previste nell'art. 6 della Convenzione;
- fino 4/12 della somma dovuta per le attività relative al periodo "01 giugno - 30 settembre 2019"; la notula di richiesta rimborso deve essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2018, secondo le modalità previste nell'art. 6 della Convenzione;
- fino 2/12 della somma dovuta per le attività relative al periodo "01 ottobre - 31 dicembre 2019"; la notula di richiesta rimborso deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2020, secondo le modalità previste nell'art. 6 della Convenzione;

- fino 2/12 della somma dovuta per le attività relative al periodo “01 gennaio - 29 febbraio 2020”; la notula di richiesta rimborso deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2020, secondo le modalità previste nell’art. 6 della Convenzione.

Decorsi tali termini non sarà più possibile esigere dall’Amministrazione Capitolina alcun rimborso per i servizi resi.

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 e 9 della Legge n. 136 del 13.08.2010, l’affidatario assume tutti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità della Convenzione.

L’onere finanziario massimo da erogare per le attivazioni dei presidi di Protezioni Civile si determina sulla base del punteggio ottenuto dall’O.d.V. a seguito dell’applicazione dei criteri di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Art. 6 – Modalità di presentazione delle istanze

Il Legale Rappresentante dell’O.d.V. o suo delegato deve presentare, per ciascuna tranche di cui all’art 5, entro e non oltre le date riportate nel medesimo articolo, la seguente documentazione:

- notula;
- documento d’identità in corso di validità;
- modello 45 Ragioneria Generale;
- dichiarazione sostitutiva del Durc aggiornata;
- relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento;
- modello riepilogativo delle spese;
- **documentazione in originale** (fattura, ricevute, scontrini unitamente alla copia leggibile degli stessi, ecc.) giustificativa delle spese sostenute che verrà restituita successivamente dopo essere stata esaminata e vistata. Per quanto concerne le polizze assicurative, invece, il contratto assicurativo verrà restituito subito dopo essere stato esaminato e vistato;
- eventuali dichiarazioni del Legale Rappresentante.

Art. 7 – Spese autorizzate

Sono autorizzate le sotto elencate spese affrontate dalla O.d.V., strettamente funzionali alle attività inerenti le finalità di cui alla Convenzione, purché debitamente documentate e sostenute dal 01/01/2019 al 29/02/2020:

- manutenzione, riparazione, revisione, assistenza degli autoveicoli/autocarri di proprietà dell’ O.d.V. o concessi in comodato d’uso gratuito da Enti ed Istituzioni oppure da Coordinamento/Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile;
- acquisto di autoveicoli/autocarri necessari per le attività di protezione civile;
- noleggio di mezzi e attrezzature idonei all’intervento in caso di emergenze stagionali (api e imenotteri aculeati) ed al trasporto degli insetti recuperati;
- acquisto, manutenzione, riparazione, revisione, assistenza delle attrezzature in uso per lo svolgimento di attività di protezione civile;

- bollo auto;
- polizza assicurativa dei mezzi e dei volontari;
- carburante:
 - il costo del carburante utilizzato per gli autoveicoli andrà documentato da apposita scheda carburante, vidimata dal gestore, firmata in calce dal Legale Rappresentante e dalla quale, per ogni singolo rifornimento, risulti: importo, targa, data di rifornimento ed intestazione dell'O.d.V.;
 - il costo del carburante utilizzato per le attrezzature (es. idrovore) dovrà essere documentato con scontrini unitamente a copia leggibile degli stessi, accompagnati da una dichiarazione del Legale Rappresentante.
- vestiario: sono autorizzate le spese per l'acquisto di capi di vestiario (divise, scarpe antinfortunistica, etc.....);
- pasti:
 - sono autorizzate le spese fino ad un massimo di 7 euro/volontario attivato per un tempo superiore alle 6/h continuative. Dette spese rendicontabili o con scontrini fiscali o con fattura comprovante l'acquisto del buono pasto, debbono necessariamente essere riepilogate con una nota firmata dal Legale Rappresentante riportante: l'evento/l'intervento emergenziale, data, orario di inizio e fine servizio, il numero dei volontari, l'importo della spesa; non sono ammesse rendicontazioni presentate con modalità difformi, né spese per provviste alimentari complessive;
 - nell'ambito della Campagna Antincendio 2019, sono autorizzate le spese fino ad un massimo di 7 euro/volontario attivato per un turno di servizio. Dette spese rendicontabili o con scontrini fiscali o con fattura comprovante l'acquisto del buono pasto, debbono necessariamente essere riepilogate con una nota firmata dal Legale Rappresentante riportante: data, orario di inizio e fine servizio, il numero dei volontari, l'importo della spesa; non sono ammesse rendicontazioni presentate con modalità difformi, né spese per provviste alimentari complessive
- formazione: sono ammesse le spese sostenute per i corsi certificati e debitamente fatturati, effettuati da docenti non appartenenti all'O.d.V.;
- materiale informatico e di cancelleria: sono ammesse le spese sostenute per materiale informatico e di cancelleria; importi superiori a 20,00 euro devono necessariamente essere corredati da fattura intestata all'O.d.V.;
- materiale acquistabile presso negozi di Ferramenta: sono ammesse le spese sostenute per tale materiale; importi superiori a 20,00 euro devono necessariamente essere corredati da fattura intestata all'O.d.V.;
- spese telefoniche: sono ammesse le spese telefoniche mobile, per un importo non superiore a 200,00 euro per singola tranche;
- spese per le utenze: (acqua, elettricità, gas, telefono fisso) intestate alle OO.d.V, sono ammesse previa verifica;

- magazzino – deposito - garage: sono ammesse le spese intestate alle OO.d.V, per l'affitto di garage, magazzino deposito ecc. per il ricovero di automezzi e attrezzature, purché preventivamente autorizzato;
- altre necessità che possano sopravvenire, comunque connesse alle attività ed agli interventi previsti con la presente Convenzione e solo se preventivamente autorizzate dalla Direzione Protezione Civile

Non sono autorizzate le sotto elencate spese:

- spese sostenute per il canone di affitto della sede operativa/legale;
- spese per le quali l'O.d.V. ha beneficiato di altro corrispettivo/rimborso/contributo.

Art. 8 – Accertamenti

La Direzione Protezione Civile può disporre accertamenti a campione per verificare sia la veridicità dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione, sia il corretto svolgimento delle attività previste nella Convenzione. Per l'effettuazione di tali accertamenti la Direzione Protezione Civile si avvale di proprio personale tecnico ed amministrativo.

Art. 9 - Risoluzione della Convenzione

La Direzione Protezione Civile può risolvere la presente Convenzione in ogni momento nei seguenti casi:

- mancata partecipazione agli eventi programmati per un numero superiore a 6 giorni nell'arco dell'anno e in ogni caso per non più di 1 evento programmato al mese;
- mancata effettuazione all'attività di monitoraggio del territorio, in casi di emergenza o situazioni di preallarme ed allarme per un numero superiore a 6 nell'arco dell'anno e in ogni caso per non più di 1 intervento al mese;
- mancata effettuazione di interventi specializzati per i quali l'O.d.V. si è resa disponibile per un numero superiore a 5 nell'arco dell'anno e in ogni caso per non più di 2 interventi al mese;
- mancata presenza in servizio - mediante turnazioni di volontari - per almeno 24 ore continuative per gli interventi "specializzazione idraulica" e "specializzazione neve" per un numero superiore a 5 nell'arco dell'anno e in ogni caso per non più di 1 emergenza al mese (solo per le Organizzazioni resesi disponibili);
- mancata copertura del turno giornaliero nell'ambito della Campagna A.I.B. 2018 per un periodo superiore a 7 giorni complessivi e in ogni caso per non più di 2 giorni al mese;
- mancata effettuazione degli interventi di rimozione di api e/o imenotteri aculeati per un numero superiore a 4 e in ogni caso per non più di 1 intervento al mese;
- mancata effettuazione di interventi di ricerca persone scomparse per un numero superiore a 6 nell'arco dell'anno e in ogni caso per non più di 1 intervento al mese;
- dichiarazioni mendaci.



La risoluzione della Convenzione comporta:

- la revisione dell'onere massimo assegnato alla O.d.V. in proporzione al periodo temporale lavorato;
- la perdita del diritto di collaborare con la Direzione Protezione Civile;
- la riconsegna delle attrezzature concesse in comodato d'uso dalla Direzione Protezione Civile (qualora assegnate);
- la riconsegna della sede concessa in comodato d'uso dalla Direzione Protezione Civile (qualora assegnata);
- la segnalazione alla Regione Lazio per i seguiti di competenza;
- la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria, in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 10 – Controversie

Per ogni controversia, relativa o dipendente dalla presente Convenzione, è competente il Foro di Roma. Per tutto quanto non espressamente previsto, valgono le norme del Codice Civile.

Art. 11 – Trattamento dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003 art. 13, i dati acquisiti in esecuzione della presente Convenzione verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalla Legge e dai Regolamenti vigenti. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è Roma Capitale.

Art. 12 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento di cui alla presente Convenzione e delle procedure ad esso conseguenti è il F.A. _____.

Roma, li _____

Letto, confermato e sottoscritto

L'Organizzazione di Volontariato

Il Legale Rappresentante

.....

Direzione Protezione Civile

Il Direttore

.....